

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM

Divisione Contratti
Repertorio 20035
in data 29 DIC. 2010

T/1248

BOZZA DI CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A., con sede legale in Roma, per il "Ammodernamento del Software Operativo del CMS di Nave CAVOUR" per l'importo complessivo di euro 8.746.952,84 (ottomilionisettecentoquarantaseimilanovecentocinquantadue/84).

L'anno duemiladieci, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me D.ssa Felicia Greci, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa, NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89 - modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli

Armamenti Navali) in rappresentanza
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal
decreto del Direttore Generale del 22/01/2009,
registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009,
e per l'altra parte, che nel corso del presente
contratto sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Giuseppe BENEDETTI nato a Milano il
26.11.1968 in qualità di Procuratore Speciale della
Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - (Codice
Fiscale n° 05576291008), con sede legale in Roma,
Via Tiburtina n°1231, come risulta dal Certificato
di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato
dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 18 novembre 2010 e
dalla Procura n° 54422 di Rep. in data 30.07.2010.

Da tali certificati, allegati al presente
contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho
accertato la piena capacità del medesimo ad
impegnare e rappresentare legalmente la Ditta
stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io,
Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la
stipulazione, a mio rogito, del presente contratto
in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE:

- a seguito della determinazione a contrarre n°066

del 20/05/2010, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta SELEX Sistemi Integrati s.p.a in data 24/05/2010;

- la Ditta ha presentato offerta in data 15/07/2010;

- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 05/11/2010;

- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 08/11/2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'onori per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G..S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di

eff
Cabemelli

sicurezza dello Stato con grado di "Riservato".

Pertanto, la Ditta si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell' "Appendice Riservata" al contratto che, essendo di carattere classificato, è conservata negli archivi del Ministero della Difesa (Navarm 10^ Divisione).

ARTICOLO 3 (OGGETTO).

3.1 La fornitura oggetto del presente contratto si compone di n° 7 lotti come di seguito indicato:

LOTTO 1

Analisi e definizione delle modifiche e integrazioni da eseguire sul software operativo CMS.

LOTTO 2

Progettazione e sviluppo delle modifiche.

SUBLOTTO 2a

Progettazione, sviluppo e consegna dei CSCI modificati e dei Software Test Report (STR),

Software Version Description (SVD) e Software
Product Specification (SPS).

SUBLOTTO 2b

Sviluppo e collaudi in ditta dei simulatori
necessari all'adeguamento del SIAC (Software
Integration Ashore Center) di MARICENPROG ai nuovi
requisiti.

SUBLOTTO 2c

Fornitura e collaudi in ditta dell'hardware
necessario alle varianti di bordo.

LOTTO 3

Integrazione, Qualifica e Collaudo del nuovo
Software operativo presso il SIAC di MARICENPROG.

LOTTO 4

Attività di bordo

SUBLOTTO 4a

Installazione e collaudi a freddo del nuovo
hardware necessario alle varianti di bordo.

SUBLOTTO 4b

Integrazione a bordo in porto (HIT) di tutte le
nuove funzionalità.

SUBLOTTO 4c

Integrazione a bordo in mare (SIT) di tutte le nuove funzionalità.

LOTTO 5

Certificazione di sicurezza

LOTTO 6

Aggiornamento della documentazione tecnica e corsi di istruzione.

SUBLOTTO 6a

Aggiornamento della Banca dati Logistica (BDL) e Manuale tecnico (MT) del CMS.

SUBLOTTO 6b

Corsi operatore.

LOTTO 7

Attività tecnica per il RADAR SPN-720.

SUBLOTTO 7a

Analisi, Progettazione e Sviluppo delle varianti al RADAR MM/SPN-720 e collaudo in ditta (FAT).

SUBLOTTO 7b

Collaudo varianti al RADAR MM/SPN-720 a bordo in porto ed in mare (HAT e SAT).

3.2 Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che,

sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

3.3 Nel caso di discordanza tra le clausole previste dalla Specifica Tecnica e le clausole contrattuali, queste ultime avranno sempre valore prevalente.

3.4 In conformità della normativa vigente è stato elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dovuti all'Interferenza sul luogo di lavoro (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare tali rischi. Tale documento è annesso alla Specifica Tecnica del presente contratto.

ARTICOLO 4 (PREZZO).

L'importo complessivo della fornitura, che è di euro 8.746.952,84 (ottomilionisettecentoquarantaseimilanovecentocinquantadue/84), di cui euro 1.087,35 (milleottantasette/35) dovuti ai costi per la sicurezza per i rischi da interferenza corrisposti nell'ambito del Lotto 2b, oltre IVA al 20% per un importo pari ad euro 47.068,11 (quarantasettemilasessantotto/11) sulla parte di fornitura pari a euro 235.340,54 (duecentotrentacinquemilatrecentoquaranta/54) destinata a

effe

Alghemoli

S

MARICENPROG, facente parte del sublotto 2.b.

L'importo complessivo è così suddiviso:

LOTTO 1

euro 984.346,68 (novecentoottantaquattromilatrecen-
toquarantasei/68);

LOTTO 2

euro 3.140.117,54 (tremilionicentoquarantamilacen-
todiciassette/54);

SUBLOTTO 2a

euro 2.258.312,54 (duemilioniduecentocinquantotto-
milatrecentododici/54);

SUBLOTTO 2b

euro 235.340,54 (duecentotrentacinquemilatrecen-
toquaranta/54);

SUBLOTTO 2c

euro 646.464,46 (seicentoquarantaseimilaquattrocen-
tosessantaquattro/46);

LOTTO 3

euro 2.771.941,00 (duemilionisettecentosettantuno-
milanovecentoquarantuno/00);

LOTTO 4

euro 1.154.624,27 (unmilionecentocinquantaquattro-
milaseicentoventiquattro/27);

SUBLOTTO 4a

euro 127.597,57 (centoventisettemilacinquecentono-

vantasette/57));

SUBLOTTO 4b

euro 714.612,55 (settecentoquattordicimila-
seicentododici/55);

SUBLOTTO 4c

euro 312.414,15 (trecentododicimilaquattrocento-
quattordici/15);

LOTTO 5

euro 146.716,33 (centoquarantaseimilasettecen-
tosedici/33);

LOTTO 6

euro 167.436,99 (centosessantasettemilaquattrocen-
totrentasei/99);

SUBLOTTO 6a

euro 121.436,81 (centoventunomilaquattrocento-
trentasei/81);

SUBLOTTO 6b

euro 46.000,18 (quarantaseimila/18);

LOTTO 7

euro 381.770,03 (trecentottantunomilasettecento-
settanta/03);

SUBLOTTO 7a

euro 280.240,79 (duecentottantamiladuecentoquaran-
ta/79);

SUBLOTTO 6b

gfer

Cefemolli

gfer

euro 101.529,25 (centounomilacinquecentoventinove/25).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale per servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE).

6.1 Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la stessa ha presentato Fideiussione Bancaria in data 21/12/2010 di euro 437.347,64 (euro quattrocentotrentasettemilatrecentoquarantasette/64), pari al 5% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, che si allega al presente contratto.

6.2 La predetta cauzione sarà svincolata proporzionalmente per ogni singolo lotto o sublotto dopo il relativo collaudo, consegna e accettazione.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

7.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentati al collaudo/accettazione entro i seguenti termini:

LOTTO 1

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Lotto 1 e dal

FF

Alghisoli

S

para 6.1 della specifica tecnica, entro 150
(centocinquanta) gg.ss. decorrenti dalla data
di ricezione, da parte della ditta, della
comunicazione comprovante l'avvenuta
approvazione del presente contratto nei modi
di legge;

LOTTO 2

SUBLOTTO 2a

La ditta dovrà presentare al collaudo a
MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^
Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2a e
dal para 6.2 della specifica tecnica, entro
240 (duecentoquaranta) gg.ss. decorrenti dalla
data di ricezione, da parte della Ditta, della
comunicazione dell'A.D. attestante
l'accettazione del Lotto 1;

SUBLOTTO 2b

La ditta dovrà presentare al collaudo a
MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^
Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2b e
dal para 6.2 della specifica tecnica, entro
210 (duecentodieci) gg.ss. decorrenti dalla
data di ricezione, da parte della Ditta, della
comunicazione dell'A.D. attestante
l'accettazione del Lotto 1;

SUBLOTTO 2c

La ditta dovrà presentare al collaudo a UTNAV, Roma, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2c e dal para 6.2 della specifica tecnica, entro 210 (duecentodieci) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 1;

LOTTO 3

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Lotto 3 e dal para 6.3 della specifica tecnica, entro 390 (trecentonovanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei Sublotti 2a e 2b;

LOTTO 4

SUBLOTTO 4a

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4a e dal para 6.4 della specifica tecnica, entro 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dalla data di

gfer

Abusoli

g

ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 2c e non prima di 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dalla data di messa a disposizione dell'U.N.;

SUBLOTTO 4b

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4c e dal para 6.4 della specifica tecnica, entro 120 (centoventi) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 3;

SUBLOTTO 4c

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4c e dal para 6.4 della specifica tecnica, entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 4b;

LOTTO 5

La ditta dovrà presentare al collaudo a

MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Lotto 5 e dal para 6.5 della specifica tecnica, entro 60 (sessanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei Sublotti 4c e 7b;

LOTTO 6

SUBLOTTO 6a

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 6a e dal para 6.6 della specifica tecnica, entro 120 (centoventi) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 4c;

SUBLOTTO 6b

La ditta dovrà iniziare le attività di cui al sublotto 6b e al para 6.6 della Specifica Tecnica entro 40 (quaranta) gg.ss. decorrenti dalla data di richiesta inizio corsi comunicata dall'A.D.

LOTTO 7

SUBLOTTO 7a

Offen

Aguselli

[Signature]

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10⁴ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 7a e dal para 6.7 della specifica tecnica, entro 180 (centottanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta, della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge;

SUBLOTTO 7b

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10⁴ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 7b e dal para 6.7 della specifica tecnica:

HAT: entro 60 (sessanta) gg.ss. decorrenti dalla data di messa a disposizione dell'unità e dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 7a;

SAT: entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione delle HAT.

7.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo della fornitura

dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali/prestazioni oggetto della fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.2.1 I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dalla relativa "Documentazione riepilogativa" e dall'"Attestato di conformità" secondo quanto previsto all'art. 1.3 dell'allegato tecnico al presente contratto e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del regolamento CEE 1907/2006 di cui all'art. 4 del suindicato allegato tecnico. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.2.2 Il collaudo dei Lotti/Sublotti avverrà secondo le procedure riportate nelle "Norme di Collaudo e accettazione" (NCA) redatte dalla Ditta e presentate all'ente preposto al collaudo, dandone conoscenza a NAVARM 10^

eff

Alquodini

S

Divisione, almeno 30 (trenta) gg.ss. prima della presentazione al collaudo.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 31° (trentunesimo) g.s. successivo a quello di presentazione delle NCA. In caso di rifiuto all'approvazione delle NCA, le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 (quindici) gg.ss. dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Eventuali osservazioni, debitamente dettagliate, dovranno essere comunicate da parte dell'ente preposto per il collaudo direttamente alla Ditta dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione.

7.2.3 Il collaudo delle forniture oggetto del presente contratto, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita dall'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 14 secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Specifica Tecnica di cui al precedente

articolo 3. All'atto del collaudo la commissione dovrà preventivamente eseguire le verifiche ed accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

7.2.4 La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi, salvo diverse prescrizioni della Appendice/Specifica Tecnica.

7.3 In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi/accettazioni, ciascun lotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo/accettazione entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.4 In caso di rifiuto al collaudo/accettazione i lotti potranno essere ripresentati una sola volta.

7.5 I materiali, debitamente imballati e franco di ogni spesa, dovranno essere inviati e consegnati a MARICENPROG/NAVE CAVOUR.

IL trasporto dei predetti materiali dovrà essere effettuato a cura e spesa della Ditta.

7.6 Tutte le comunicazioni della ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, a prescindere dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 Non è previsto il subappalto.

8.2 La Ditta rimane l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. per l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

Qualora nel corso dell'esecuzione della commessa, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione della Difesa ritenga necessario procedere a delle

variazioni nel contratto, queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle Condizioni Generali fissate dal Capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14/04/2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^a Divisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI).

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14/04/2000,

effa

Adamo

[Signature]

n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^Divisione (Liquidazioni), prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) .

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI) .

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è MARICENPROG TARANTO; esso ha il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 10^a Divisione di Navarm e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^a Divisione (Liquidazioni) di NAVARM e per conoscenza alla 10^a Divisione.

eff

Liberali

S

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nei laboratori della Ditta con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione di, quanto oggetto delle richieste d'intervento rispetto al ritmo normale di sviluppo

(desumibile da un ponderato esame condotto dal Coordinatore/i M.M.I., nominato/i da MARICENPROG, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dei relativi importi e del tempo concesso per la loro ultimazione), la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle Condizioni Generali di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO).

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^

eff

C. G. S. S. S.

[Signature]

Divisione - Liquidazioni) nelle forme di legge;

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o all'importo di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).

18.1 Per poter ricevere il pagamento la ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 14^Divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale (14^Divisione - Liquidazioni e, per conoscenza alla 10^Divisione), corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto

rilevante ai fini della liquidazione).

3
18.2 Contestualmente l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale comunicherà alla Ditta la data di spedizione a NAVARM di tutta la documentazione suindicata.

Il pagamento dei lotti avverrà nel modo seguente:

Sublotti 2.a, 2.b, 2.c, 4.a, 4.b, 4.c 7.a e 7.b

prima rata: 90% (novanta per cento)

dell'importo del sublotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente preposto al collaudo;

seconda rata: 10% (dieci per cento)

dell'importo del sublotto alla scadenza del periodo di garanzia attestato da apposito verbale di fine garanzia.

Lotto 3

prima rata: 50% (cinquanta per cento)

dell'importo del lotto al raggiungimento con esito positivo del 45% delle attività di test, dopo verifica con esito favorevole da parte dell'ente preposto al collaudo;

seconda rata: 40% (quaranta per cento)

dell'importo del lotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente

eff

Liberali

J

preposto al collaudo;

terza rata: 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto alla scadenza del periodo di garanzia attestato da apposito verbale di fine garanzia.

Lotto 1, Lotto 5, Sublotti 6.a e 6.b

rata unica: 100% (cento per cento) dell'importo del lotto/sublotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente preposto al collaudo.

18.3 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2002 le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di accettazione dei singoli lotti o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ).

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente

articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà

Agosto
eff
St

superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 15^a Divisione - Contenzioso, per il tramite di Div. Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI).

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.Lgs. n. 163 del 2006.

20.1 Applicazione

Sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della ditta che del Ministero della Difesa (NAVARM), limitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

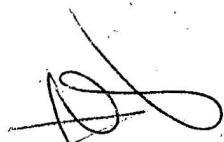
20.2 Esclusione del computo revisionale

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'Allegato 3: il termine iniziale è la data di stipulazione del presente contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 7, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 20.5.

20.3 Base di riferimento

Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina.



all'inizio del periodo revisionabile.

20.4 Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

20.5 Dinamica della revisione prezzo

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (m_{oi} * MO_i / MO_o + m_{ai} * MA_i / MA_o) + 0,15 P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo

m_{oi} = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo (v. Allegato 3)

MO_i = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo (vedi succ. punto 1)

MO_o = indice come sopra alla stipula del contratto

m_{ai} = quota materiali nazionali al periodo i-esimo (v. Allegato 3)

MA_i = indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo (v. succ. punto 1)

MA_o = indice come sopra alla stipula del contratto

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'Allegato 3.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell'Allegato 3, salvo difformi risultanze in favore dell'A.D.: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Ditta ai sensi dell'art.10, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato

Effu

Agnoletti

J

saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione la fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Allegato 3.

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

MA = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali categoria "Armi, sistemi d'arma e munizioni" pubblicato sul bollettino mensile edito dall'ISTAT.

20.6 Presentazione conteggi

La Ditta presenterà all'U.T. il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'U.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di

concordanza (o discordanza). Tale verbale, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso al NAVARM 14^a Divisione per l'esame e la definitiva approvazione.

20.7 Liquidazione della revisione prezzi

Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto a titolo di acconto l'85% dell'importo risultante.

Sarà corrisposto anche il residuo 15% previa presentazione da parte della Ditta di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale contenente i conteggi revisionali definitivi.

20.8 Revisione prezzo a favore dell'A.D.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in Tesoreria o effettuando il recupero diretto degli eventuali crediti a favore della Ditta e maturati successivamente all'accertamento.

ARTICOLO 21 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'Art. 5 del D.P.R.

off

Carubelli

ff

20/04/94, n°367, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditalento sul conto corrente bancario n° 13107.90 dedicato, ai sensi dell'art. 3 legge 15 agosto 2010, n. 136, intestato a nome della Ditta presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Codici ABI/CAB: 01030/03213 IBAN: IT45I01030032130000001310790 e che le persone delegate ad operare su di esso sono come da elenco riportato in allegato al contratto.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 23 (GARANZIA).

È prevista una garanzia della durata di 365 (trecentosessantacinque) gg.ss. su i seguenti lotti: Lotto 2 e relativi Sublotti, Lotto 3, Lotto 4 e relativi Sublotti, Lotto 7 e relativi Sublotti.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina

Offici

Capo Ufficiale

[Signature]

Militare se questa lo giudicherà preferibile per
bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso
delle spese fatte, senza alcun aumento a titolo di
spese generali.

Nel caso, però, che fosse la Ditta stessa a
richiedere l'esecuzione dei lavori da parte della
Marina Militare e questa vi aderisse, nel conto
della spesa saranno applicate le spese generali
nella misura regolamentare. Le eventuali parti da
riparare o da sostituire saranno ritirate dalla
Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e
spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli
obblighi di garanzia sono a carico della Ditta,
comprese quelle di spedizione, di montaggio e
smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze
di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà
prolungato di un tempo pari a quello durante il
quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli
inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà
dalla data di ricezione da parte della Ditta della
comunicazione con cui la Ditta stessa verrà

invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle Condizioni Generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa; la somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza; né la Ditta potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto

previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R. Decreto 18 novembre 1923, n°2440 , le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto dal Ministero della Difesa (NAVARM 12^Divisione) per essere allegato al contratto.

La fornitura di materiali e le prestazioni oggetto del presente contratto, in quanto destinati a bordo di Unità navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione

delle attività a favore di MARICENPROG, facenti
parte del sublotto 2 b, per le quali si applica
l'I.V.A. al 20%.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto
dall'Articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n°131 e
successive modificazioni, è dovuta nella misura di
€ 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta
elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina n°1231
presso la propria sede legale.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin
dal momento della sua sottoscrizione, non sarà
obbligatoria per l'Amministrazione Difesa se non
dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle
Condizioni Generali fissate nel Capitolato d'Oneri
approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di
ottenere lo scioglimento degli impegni
contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove
nel termine di tre mesi dalla stipulazione non
venga emesso il decreto di approvazione, in
conformità con quanto previsto dall'Articolo 114
del Regolamento per la Contabilità Generale dello

eff

Agnoletti

S

Stato approvato con R. Decreto 23 maggio 1924,
n°827, e con l'osservanza delle condizioni previste
dall'Articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto
questo atto del quale ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali da me interpellate lo
approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -
Legge del 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura
datato a mano, in pagine n°42, e in fogli n°21 di
cui si compone, fin qui.

p. LA DITTA

Giuseppe Benuelli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del C.C. la Ditta dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

Articolo 5- Clausola di Salvaguardia;

Articolo 18-Pagamenti.

p. LA DITTA

Giuseppe Benuelli

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giorgio Ferri

L'UFFICIALE ROGANTE

Felice

ALLEGATO TECNICO

ARTICOLO 1 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

1.1 La Ditta si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto tenendo attivato, nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni "UNI EN ISO 9001:2000 - Sistemi di gestione per la qualità".

La Ditta dichiara di ben conoscere il citato documento e di osservare ciò che in esso è prescritto.

1.2 (PIANO DI QUALITÀ)

Il piano della qualità dovrà essere trasmesso, per esame e approvazione a MARICENPROG e per conoscenza a NAVARM 10^a Divisione.

MARICENPROG dovrà esaminare il "Piano di Qualità" e comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1.1, se non in vigenza del "Piano per la

gfer

Cignoni

[Signature]

Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3 (ATTESTATO DI CONFORMITÀ)

La Ditta, nel presentare al collaudo i materiali del presente contratto dovrà trasmettere un "Attestato di Conformità", all'ente preposto per il collaudo, redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto "Attestato" dovrà essere integrato dalla "Documentazione Riepilogativa" prevista dal Piano di Qualità di cui al para 1.2.

ARTICOLO 2 (OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO)

Per la quota parte di prestazioni eseguite nei

locali della MMI il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso del contratto, è assicurato dalla MMI.

Il personale della Ditta dovrà rispettare le norme stabilite dalla MMI.

La Ditta dovrà provvedere, se non già previsto, affinché l'assicurazione infortuni del personale che viene messo a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni sia estesa ad attività svolte presso i siti dell'Amministrazione e presso siti e località ove il personale medesimo è inviato in missione.

ARTICOLO 3 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI).

3.1 (REQUISITO DI CODIFICAZIONE)

3.1.1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

3.1.2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da

gfu

Abano

J

Segredifesa IV Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet:

<http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

3.1.3 Per l'inserimento dei dati contrattuali la Ditta dovrà impiegare il seguente codice CEODIFE di NAVARM: 900021_0.

3.2 (ATTIVITÀ DI SCREENING)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente

Appaltante/Esecutore/Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i

gfer

C. Gensolini

J

casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

3.3 (PROPOSTE DI CODIFICAZIONE)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e

assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati

FFU

Agmelli

J

dall'Ufficio di Codificazione estero competente. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte della Ditta, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

3.4 (FLUSSO DEI DATI)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

3.5 (NORME IN VIGORE)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che

contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

3.6 (COLLAUDO DEI MATERIALI)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

3.7 (COLLAUDO E ACCETTAZIONE D'URGENZA)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, Navarm 10^a Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia in attuazione della normativa vigente), fermo restando il solo vincolo fissato di cui all'art. 3, ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.

Effu

Giuseppe

[Signature]

3.8 (ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE)

Navarm 10^a Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

3.9 (RIFERIMENTI E GARANZIE)

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

3.10 (CODICE A BARRE)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.) = 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.) = 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed

CF

Abundanti

S

in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

- (a) verificare se la ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari 20 (venti) prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- (b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 4 (PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 DEL 18/12/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE).

Alla presentazione al collaudo dei materiali la ditta fornirà alla Commissione di collaudo una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in argomento. Nel caso in cui le sostanze superino la quantità di 1 tonnellata l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza;
- c) codice identificativo del prodotto contenente la sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPvB, o preparati che contengono tali sostanze) ai dati suddetti dovranno essere aggiunte le relative schede di sicurezza conformi al regolamento in parola.

Ai sensi del suddetto regolamento la D.G. si

Offici

Agustelli

[Signature]

configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.

Generalità e CF soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010

Ing. Marina Grossi , nata a Torino il 1 Maggio 1952	GRSMRN52E41L219N
Dott.ssa Letizia Colucci , nata a Foggia il 6 agosto 1962	CLCCTLZ62M46D643Y
Ing. Lorenzo Mariani , nato a Roma il 29 maggio 1965	MRNLNZ65E29H501B
Ing. Angelo Pansini , nato a Napoli il 1 dicembre 1960	PNSNGL60T01F839O
Rag. Silvio Cascioli , nato a Poli (RM) il 9 marzo 1951	CSCSLV51C09G784V
Ing. Luigi Festa , nato a Cosenza il 18 novembre 1959	FSTLGU59S18D086Q
Dott. Antonio Salvatore , nato a Taranto il 9 giugno 1964	SLVNTN64H09L049L
Dott. Francesco De Rosi , nato a Roma il 9 maggio 1974	DRSFNC74E09H501E
Dott. Silverio De Luca , nato a Roma il 6 gennaio 1969	DLCSVR69A06H501Y
Dott.ssa M.Teresa Caroli nata a Avezzano il 15/10/1960	CRLMTR60R55A515H
Dott. Ciro Cantone nato a Napoli il	CNTCRI66C17F839M

17/03/1966	
Rag. Tullio Lubreto nato ad Ercolano (NA) il 4/09/1954	LBRTLL54P04H243V
Ing. Maurizio Cicolani , nato a Roma l'11 giugno 1955	CCLMRZ55H11H501I
Dott. Adriano Durante , nato a Genova il 16 febbraio 1953	DRNDRN53B16D969V
Ing. Paolo Arcangeli , nato a Roma il 4 giugno 1956	RCNPLA56H04H501K
Ing. Lorenzo Di Guida , nato a Caserta l'8 dicembre 1948	DGDLNZ48T08B963F
Ing. Andrea Stagi , nato a Roma il 19 dicembre 1953;	STGNDR53T19H501Z
Ing. Luca Izzotti , nato a Genova il 3 febbraio 1963	ZZTLCU63B03D969S
Ing. Leonardo Quattrocchi , nato a Roma, il 20 settembre 1953	QTTLRD53P20H501Z
Dott. Maurizio Corselli nato a Palermo il 16 ottobre 1960	CRSMRZ60R16G273N
Dott.ssa Maria Antonietta Faraoni , nata a Manziana (RM) il 4 marzo 1950	FRNMNT50C44E900C
Dott. Carlo Coppola , nato a Piano di Sorrento (NA) il 14 gennaio 1951	CPPCRL51A14G568J
Dott. Domenico Maria Ripa , nato a Roma il	RPIDNC47C20H501H

20 marzo 1947	
Ing. Paolo De Lucia, nato a Napoli l' 11 novembre 1956	DLCPLA56S11F839S
Ing. Marco De Fazio, nato a Napoli il 1 maggio 1965	DFZMRC65E01F839E
Ing. Antonio Mattogno, nato a Roma il 17 agosto 1965	MTTNTN65M17H501L
P.I. Stefano Agostini, nato Roma il 17 luglio 1962	GSTSFN62L17H501U
Ing. Mario Scancarello, nato Roma il 15 giugno 1958	SCNMRA58H15H501W
Ing. Paolo Antonio Scicchitano, nato a Roccella Ionica (RC) il 14 giugno 1955	SCCPNT55H14H456Y
Ing. Manlio Fiore, nato ad Istanbul (Turchia) l'8 dicembre 1957	FRIMNL57T08Z243E
Ing. Domenico Iovino nato a Torre Annunziata il 21/5/1959	VNIDNC59E21L245D
Ing. Massimo Baldeschi nato a Milano il 26 maggio 1959	BLDMSM59E26F205V
Ing. Massimo Piva, nato a Caserta il 26 novembre 1959	PVIMSM59S26B963J
Ing. Giovanni Cristiano nato a Lamezia Terme (CZ) il 6 settembre 1960	CRSGNN60P06F888B
Ing. Paolo Solferino, nato a Roma il 23	SLFPLA58D23H501I

aprile 1958	
Ing. Franco Feoli, nato a Roma il 24 gennaio 1956	FLEFNC56A24H501H
Ing. Sandro Strappaveccia nato a Roma il 19 gennaio 1954	STRSDR54A19H501L
Ing. Paolo Iaboni, nato a l'Aquila il '17 aprile 1958	BNIPLA58D17A345R
Ing. Roberta Colombari, nata a Genova il 3 febbraio 1961	CLMRRT61B43D969A
Ing. Alfonso Farina, nato a Putrella Salto (RI) il 25 gennaio 1948	FRNLNS48A25G513D

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Report n° 20035
in data 29 DIC. 2010

T/1248

BOZZA DI CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A., con sede legale in Roma, per il "Ammodernamento del Software Operativo del CMS di Nave CAVOUR" per l'importo complessivo di euro 8.746.952,84 (ottomilionisettecentoquarantaseimilanovecentocinquantadue/84).

L'anno duemiladieci, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me D.ssa Felicia Greci, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa, NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89 - modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli

Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Giuseppe BENEDETTI nato a Milano il 26.11.1968 in qualità di Procuratore Speciale della Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - (Codice Fiscale n° 05576291008), con sede legale in Roma, Via Tiburtina n°1231, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 18 novembre 2010 e dalla Procura n° 54422 di Rep. in data 30.07.2010.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE:

- a seguito della determinazione a contrarre n°066

del 20/05/2010, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta SELEX Sistemi Integrati s.p.a in data 24/05/2010;

- la Ditta ha presentato offerta in data 15/07/2010;

- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 05/11/2010;

- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 08/11/2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G..S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di

offer

Cibemelli

sicurezza dello Stato con grado di "Riservato".

Pertanto, la Ditta si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell'"Appendice Riservata" al contratto che, essendo di carattere classificato, è conservata negli archivi del Ministero della Difesa (Navarm 10^a Divisione).

ARTICOLO 3 (OGGETTO).

3.1 La fornitura oggetto del presente contratto si compone di n° 7 lotti come di seguito indicato:

LOTTO 1

Analisi e definizione delle modifiche e integrazioni da eseguire sul software operativo CMS.

LOTTO 2

Progettazione e sviluppo delle modifiche.

SUBLOTTO 2a

Progettazione, sviluppo e consegna dei CSCI modificati e dei Software Test Report (STR),

Software Version Description (SVD) e Software
Product Specification (SPS).

SUBLOTTO 2b

Sviluppo e collaudi in ditta dei simulatori
necessari all'adeguamento del SIAC (Software
Integration Ashore Center) di MARICENPROG ai nuovi
requisiti.

SUBLOTTO 2c

Fornitura e collaudi in ditta del hardware
necessario alle varianti di bordo.

LOTTO 3

Integrazione, Qualifica e Collaudo del nuovo
Software operativo presso il SIAC di MARICENPROG.

LOTTO 4

Attività di bordo

SUBLOTTO 4a

Installazione e collaudi a freddo del nuovo
hardware necessario alle varianti di bordo.

SUBLOTTO 4b

Integrazione a bordo in porto (HIT) di tutte le
nuove funzionalità.

SUBLOTTO 4c

eff
C. G. G. G.
S

Integrazione a bordo in mare (SIT) di tutte le nuove funzionalità.

LOTTO 5

Certificazione di sicurezza

LOTTO 6

Aggiornamento della documentazione tecnica e corsi di istruzione.

SUBLOTTO 6a

Aggiornamento della Banca dati Logistica (BDL) e Manuale tecnico (MT) del CMS.

SUBLOTTO 6b

Corsi operatore.

LOTTO 7

Attività tecnica per il RADAR SPN-720.

SUBLOTTO 7a

Analisi, Progettazione e Sviluppo delle varianti al RADAR MM/SPN-720 e collaudo in ditta (FAT).

SUBLOTTO 7b

Collaudo varianti al RADAR MM/SPN-720 a bordo in porto ed in mare (HAT e SAT).

3.2 Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che,

sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

3.3 Nel caso di discordanza tra le clausole previste dalla Specifica Tecnica e le clausole contrattuali, queste ultime avranno sempre valore prevalente.

3.4 In conformità della normativa vigente è stato elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dovuti all'Interferenza sul luogo di lavoro (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare tali rischi. Tale documento è annesso alla Specifica Tecnica del presente contratto.

ARTICOLO 4 (PREZZO).

L'importo complessivo della fornitura, che è di euro 8.746.952,84 (ottomilionisettecentoquarantaseimilanovecentocinquantadue/84), di cui euro 1.087,35 (milleottantasette/35) dovuti ai costi per la sicurezza per i rischi da interferenza corrisposti nell'ambito del Lotto 2b, oltre IVA al 20% per un importo pari ad euro 47.068,11 (quarantasettemilasessantotto/11) sulla parte di fornitura pari a euro 235.340,54 (duecentotrentacinquemilatrecentoquaranta/54) destinata a

cyfer

Abumolli

S

MARICENPROG, facente parte del sublotto 2.b.

L'importo complessivo è così suddiviso:

LOTTO 1

euro 984.346,68 (novecentoottantaquattromilatrecen-
toquarantasei/68);

LOTTO 2

euro 3.140.117,54 (tremilionicentoquarantamilacen-
todiciassette/54);

SUBLOTTO 2a

euro 2.258.312,54 (duemilioniduecentocinquantotto-
milatrecentododici/54);

SUBLOTTO 2b

euro 235.340,54 (duecentotrentacinquemilatrecen-
toquaranta/54);

SUBLOTTO 2c

euro 646.464,46 (seicentoquarantaseimilaquattrocen-
tosessantaquattro/46);

LOTTO 3

euro 2.771.941,00 (duemilionisettecetosettantuno-
milanovecentoquarantuno/00);

LOTTO 4

euro 1.154.624,27 (unmilione centocinquantaquattro-
milaseicentoventiquattro/27);

SUBLOTTO 4a

euro 127.597,57 (centoventisettemilacinquecentono-

vantasette/57);

SUBLOTTO 4b

euro 714.612,55 (settecentoquattordicimila-
seicentododici/55);

SUBLOTTO 4c

euro 312.414,15 (trecentododicimilaquattrocento-
quattordici/15);

LOTTO 5

euro 146.716,33 (centoquarantaseimilasettecen-
tosedici/33);

LOTTO 6

euro 167.436,99 (centosessantasettemilaquattrocen-
totrentasei/99);

SUBLOTTO 6a

euro 121.436,81 (centoventunomilaquattrocento-
trentasei/81);

SUBLOTTO 6b

euro 46.000,18 (quarantaseimila/18);

LOTTO 7

euro 381.770,03 (trecentottantunomilasettecento-
settanta/03);

SUBLOTTO 7a

euro 280.240,79 (duecentottantamiladuecentoquaran-
ta/79);

SUBLOTTO 6b

gfer

Cefemolli

J

euro 101.529,25 (centounomilacinquecentoventinove/25).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale per servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE).

6.1 Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la stessa ha presentato, Fideiussione Bancaria in data 21/12/2010 di euro 437.347,64 (euro quattrocentotrentasettemilatrecentoquarantasette/64), pari al 5% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, che si allega al presente contratto.

6.2 La predetta cauzione sarà svincolata proporzionalmente per ogni singolo lotto o sublotto dopo il relativo collaudo, consegna e accettazione.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

7.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentati al collaudo/accettazione entro i seguenti termini:

LOTTO 1

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Lotto 1 e dal

gfer

Aguselli

[Signature]

para 6.1 della specifica tecnica, entro 150 (centocinquanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta, della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge;

LOTTO 2

SUBLOTTO 2a

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2a e dal para 6.2 della specifica tecnica, entro 240 (duecentoquaranta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 1;

SUBLOTTO 2b

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2b e dal para 6.2 della specifica tecnica, entro 210 (duecentodieci) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 1;

SUBLOTTO 2c

La ditta dovrà presentare al collaudo a UTNAV Roma, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2c e dal para 6.2 della specifica tecnica, entro 210 (duecentodieci) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 1;

LOTTO 3

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Lotto 3 e dal para 6.3 della specifica tecnica, entro 390 (trecentonovanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei Sublotti 2a e 2b;

LOTTO 4

SUBLOTTO 4a

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4a e dal para 6.4 della specifica tecnica, entro 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dalla data di

gff

Agnesi

ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 2c e non prima di 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dalla data di messa a disposizione dell'U.N.;

SUBLOTTO 4b

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4c e dal para 6.4 della specifica tecnica, entro 120 (centoventi) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 3;

SUBLOTTO 4c

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4c e dal para 6.4 della specifica tecnica, entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 4b;

LOTTO 5

La ditta dovrà presentare al collaudo a

MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Lotto 5 e dal para 6.5 della specifica tecnica, entro 60 (sessanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei Sublotti 4c e 7b;

LOTTO 6

SUBLOTTO 6a

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 6a e dal para 6.6 della specifica tecnica, entro 120 (centoventi) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 4c;

SUBLOTTO 6b

La ditta dovrà iniziare le attività di cui al sublotto 6b e al para 6.6 della Specifica Tecnica entro 40 (quaranta) gg.ss. decorrenti dalla data di richiesta inizio corsi comunicata dall'A.D.

LOTTO 7

SUBLOTTO 7a

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 7a.e dal para 6.7 della specifica tecnica, entro 180 (centottanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta, della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge;

SUBLOTTO 7b

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 7b e dal para 6.7 della specifica tecnica:

HAT: entro 60 (sessanta) gg.ss. decorrenti dalla data di messa a disposizione dell'unità e dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 7a;

SAT: entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione delle HAT.

7.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo della fornitura

dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali/prestazioni oggetto della fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.2.1 I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dalla relativa "Documentazione riepilogativa" e dall'"Attestato di conformità" secondo quanto previsto all'art. 1.3 dell'allegato tecnico al presente contratto e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del regolamento CEE 1907/2006 di cui all'art. 4 del suindicato allegato tecnico. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.2.2 Il collaudo dei Lotti/Sublotti avverrà secondo le procedure riportate nelle "Norme di Collaudo e accettazione" (NCA) redatte dalla Ditta e presentate all'ente preposto al collaudo, dandone conoscenza a NAVARM 10^

eff

Abuolli

S

Divisione, almeno 30 (trenta) gg.ss. prima della presentazione al collaudo.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 31° (trentunesimo) g.s. successivo a quello di presentazione delle NCA. In caso di rifiuto all'approvazione delle NCA, le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 (quindici) gg.ss. dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Eventuali osservazioni, debitamente dettagliate, dovranno essere comunicate da parte dell'ente preposto per il collaudo direttamente alla Ditta dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione.

7.2.3 Il collaudo delle forniture oggetto del presente contratto, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita dall'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 14 secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Specifica Tecnica di cui al precedente

articolo 3. All'atto del collaudo la commissione dovrà preventivamente eseguire le verifiche ed accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

7.2.4 La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi, salvo diverse prescrizioni della Appendice/Specifiche Tecnica.

7.3 In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi/accettazioni, ciascun lotto dovrà essere rappresentato al nuovo collaudo/accettazione entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.4 In caso di rifiuto al collaudo/accettazione i lotti potranno essere rappresentati una sola volta.

7.5 I materiali, debitamente imballati e franco di ogni spesa, dovranno essere inviati e consegnati a MARICENPROG/NAVE CAVOUR.

IL trasporto dei predetti materiali dovrà essere effettuato a cura e spesa della Ditta.

Effu

Aguselli

[Signature]

7.6 Tutte le comunicazioni della ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, a prescindere dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 Non è previsto il subappalto.

8.2 La Ditta rimane l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. per l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

Qualora nel corso dell'esecuzione della commessa, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione della Difesa ritenga necessario procedere a delle

variazioni nel contratto, queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle Condizioni Generali fissate dal Capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14/04/2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^a Divisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI).

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14/04/2000,

eff

Adamo

J

n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^Divisione (Liquidazioni), prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è MARICENPROG TARANTO; esso ha il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 10^a Divisione di Navarm e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^a Divisione (Liquidazioni) di NAVARM e per conoscenza alla 10^a Divisione.

eff

Liberali

[Signature]

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nei laboratori della Ditta con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione di quanto oggetto delle richieste d'intervento rispetto al ritmo normale di sviluppo

(desumibile da un ponderato esame condotto dal Coordinatore/i M.M.I., nominato/i da MARICENPROG, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dei relativi importi e del tempo concesso per la loro ultimazione), la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle Condizioni Generali di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO).

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^

eff
Aguielli
[Signature]

Divisione - Liquidazioni) nelle forme di legge;

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o all'importo di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).

18.1 Per poter ricevere il pagamento la ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 14^Divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale (14^Divisione - Liquidazioni e, per conoscenza alla 10^Divisione), corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto

rilevante ai fini della liquidazione).

18.2 Contestualmente l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale comunicherà alla Ditta la data di spedizione a NAVARM di tutta la documentazione suindicata.

Il pagamento dei lotti avverrà nel modo seguente:

Sublotti 2.a, 2.b, 2.c, 4.a, 4.b, 4.c 7.a e 7.b

prima rata: 90% (novanta per cento)

dell'importo del sublotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente preposto al collaudo;

seconda rata: 10% (dieci per cento)

dell'importo del sublotto alla scadenza del periodo di garanzia attestato da apposito verbale di fine garanzia.

Lotto 3

prima rata: 50% (cinquanta per cento)

dell'importo del lotto al raggiungimento con esito positivo del 45% delle attività di test, dopo verifica con esito favorevole da parte dell'ente preposto al collaudo;

seconda rata: 40% (quaranta per cento)

dell'importo del lotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente

eff
Liberali
J

preposto al collaudo;

terza rata: 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto alla scadenza del periodo di garanzia attestato da apposito verbale di fine garanzia.

Lotto 1, Lotto 5, Sublotti 6.a e 6.b

rata unica: 100% (cento per cento) dell'importo del lotto/sublotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente preposto al collaudo.

18.3 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 231/2002 le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di accettazione dei singoli lotti o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ).

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente

articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà

effici
Agustini
ff

superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 15^a Divisione - Contenzioso, per il tramite di Div. Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI).

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.Lgs. n. 163 del 2006.

20.1 Applicazione

Sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della ditta che del Ministero della Difesa (NAVARM), limitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

20.2 Esclusione del computo revisionale

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'Allegato 3: il termine iniziale è la data di stipulazione del presente contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 7, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 20.5.

20.3 Base di riferimento

Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina

Eff

Agosto
[Signature]

all'inizio del periodo revisionabile.

20.4 Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

20.5 Dinamica della revisione prezzo

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (m_{oi} * MO_i / MO_o + m_{ai} * MA_i / MA_o) + 0,15 P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo

m_{oi} = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo (v. Allegato 3),

MO_i = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo (vedi succ. punto 1)

MO_o = indice come sopra alla stipula del contratto

m_{ai} = quota materiali nazionali al periodo i-esimo (v. Allegato 3)

MA_i = indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo (v. succ. punto 1)

MA_o = indice come sopra alla stipula del contratto

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'Allegato 3.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell'Allegato 3, salvo difformi risultanze in favore dell'A.D.: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Ditta ai sensi dell'art.10, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato

gfr

Adamo

gfr

saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione la fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Allegato 3.

d) Per gli indici richiamati, nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

MA = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali categoria "Armi, sistemi d'arma e munizioni" pubblicato sul bollettino mensile edito dall'ISTAT.

20.6 Presentazione conteggi

La Ditta presenterà all'U.T. il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'U.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di

concordanza (o discordanza). Tale verbale, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso al NAVARM 14^a Divisione per l'esame e la definitiva approvazione.

20.7 Liquidazione della revisione prezzi

Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto a titolo di acconto l'85% dell'importo risultante.

Sarà corrisposto anche il residuo 15% previa presentazione da parte della Ditta di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale contenente i conteggi revisionali definitivi.

20.8 Revisione prezzo a favore dell'A.D.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in Tesoreria o effettuando il recupero diretto degli eventuali crediti a favore della Ditta e maturati successivamente all'accertamento.

ARTICOLO 21 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'Art. 5 del D.P.R.

eff
Liberali
ff

20/04/94, n°367, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente bancario n° 13107.90 dedicato, ai sensi dell'art. 3 legge 15 agosto 2010, n. 136, intestato a nome della Ditta presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Codici ABI/CAB: 01030/03213 IBAN: IT45I0103003213000001310790 e che le persone delegate ad operare su di esso sono come da elenco riportato in allegato al contratto.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 23 (GARANZIA).

È prevista una garanzia della durata di 365 (trecentosessantacinque) gg.ss. su i seguenti lotti: Lotto 2 e relativi Sublotti, Lotto 3, Lotto 4 e relativi Sublotti, Lotto 7 e relativi Sublotti.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina

Offici
Cignuselli
[Signature]

Militare se questa lo giudicherà preferibile per
bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso
delle spese fatte, senza alcun aumento a titolo di
spese generali.

Nel caso, però, che fosse la Ditta stessa a
richiedere l'esecuzione dei lavori da parte della
Marina Militare e questa vi aderisse, nel conto
della spesa saranno applicate le spese generali
nella misura regolamentare. Le eventuali parti da
riparare o da sostituire saranno ritirate dalla
Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e
spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli
obblighi di garanzia sono a carico della Ditta,
comprese quelle di spedizione, di montaggio e
smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze
di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà
prolungato di un tempo pari a quello durante il
quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli
inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà
dalla data di ricezione da parte della Ditta della
comunicazione con cui la Ditta stessa verrà

invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle Condizioni Generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1. del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa; la somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza; né la Ditta potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto

effici

Agemelli

SS

previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R. Decreto 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto dal Ministero della Difesa (NAVARM 12^Divisione) per essere allegato al contratto.

La fornitura di materiali e le prestazioni oggetto del presente contratto, in quanto destinati a bordo di Unità navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione

delle attività a favore di MARICENPROG, facenti parte del sublotto 2 b, per le quali si applica l'I.V.A. al 20%.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina n°1231 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatoria per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel Capitolato d'Oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove nel termine di tre mesi dalla stipulazione non venga emesso il decreto di approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello

eff
Alfonso
di

Stato approvato con R. Decreto 23 maggio 1924,
n°827, e con l'osservanza delle condizioni previste
dall'Articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto
questo atto del quale ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali da me interpellate lo
approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -
Legge del 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura
datato a mano, in pagine n°42, e in fogli n°21 di
cui si compone, fin qui.

p. LA DITTA

Giuseppe Benodelli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del C.C. la Ditta dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

Articolo 5- Clausola di Salvaguardia;

Articolo 18-Pagamenti.

p. LA DITTA

Giusepp Benodelli

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giorgio Ferri

L'UFFICIALE ROGANTE

Felice

ALLEGATO TECNICO

ARTICOLO 1 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

1.1 La Ditta si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto tenendo attivato, nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni "UNI EN ISO 9001:2000 - Sistemi di gestione per la qualità".

La Ditta dichiara di ben conoscere il citato documento e di osservare ciò che in esso è prescritto.

1.2 (PIANO DI QUALITÀ)

Il piano della qualità dovrà essere trasmesso, per esame e approvazione a MARICENPROG e per conoscenza a NAVARM 10^a Divisione.

MARICENPROG dovrà esaminare il "Piano di Qualità" e comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1.1, se non in vigenza del "Piano per la

gfer

C. G. M.

[Signature]

Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3 (ATTESTATO DI CONFORMITÀ)

La Ditta, nel presentare al collaudo i materiali del presente contratto dovrà trasmettere un "Attestato di Conformità", all'ente preposto per il collaudo, redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto "Attestato" dovrà essere integrato dalla "Documentazione Riepilogativa" prevista dal Piano di Qualità di cui al para 1.2.

ARTICOLO 2 (OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO)

Per la quota parte di prestazioni eseguite nei

locali della MMI il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso del contratto, è assicurato dalla MMI.

Il personale della Ditta dovrà rispettare le norme stabilite dalla MMI.

La Ditta dovrà provvedere, se non già previsto, affinché l'assicurazione infortuni del personale che viene messo a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni sia estesa ad attività svolte presso i siti dell'Amministrazione e presso siti e località ove il personale medesimo è inviato in missione.

ARTICOLO 3 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI).

3.1 (REQUISITO DI CODIFICAZIONE)

3.1.1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

3.1.2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da

gfer

Abenelli

J

Segredifesa IV Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet:

<http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

3.1.3 Per l'inserimento dei dati contrattuali la Ditta dovrà impiegare il seguente codice CEODIFE di NAVARM: 900021_0.

3.2 (ATTIVITÀ DI SCREENING)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente

Appaltante/Esecutore/Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i

gffu

C. Geronzi

J

casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

3.3 (PROPOSTE DI CODIFICAZIONE)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e

assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati

975

Agmelli

8

dall'Ufficio di Codificazione estero competente. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte della Ditta, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

3.4 (FLUSSO DEI DATI)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

3.5 (NORME IN VIGORE)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che

contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

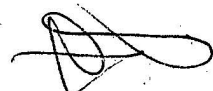
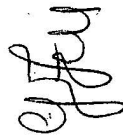
3.6 (COLLAUDO DEI MATERIALI)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

3.7 (COLLAUDO E ACCETTAZIONE D'URGENZA)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, Navarm 10^a Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia in attuazione della normativa vigente), fermo restando il solo vincolo fissato di cui all'art. 3, ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.



3.8 (ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE)

Navarm 10^a Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

3.9 (RIFERIMENTI E GARANZIE)

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

3.10 (CODICE A BARRE)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed

CFE

Abundant

S

in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

- (a) verificare se la ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari 20 (venti) prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- (b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 4 (PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 DEL 18/12/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE).

Alla presentazione al collaudo dei materiali la ditta fornirà alla Commissione di collaudo una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in argomento. Nel caso in cui le sostanze superino la quantità di 1 tonnellata l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza;
- c) codice identificativo del prodotto contenente la sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPvB, o preparati che contengono tali sostanze) ai dati suddetti dovranno essere aggiunte le relative schede di sicurezza conformi al regolamento in parola.

Ai sensi del suddetto regolamento la D.G. si

eff
Aguselli
[Signature]

configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato, e delle schede di sicurezza non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.